



Progetto preliminare

Legge federale concernente l'introduzione della fattispecie specifica della tortura nel diritto penale svizzero

(Modifica del Codice penale, del Codice di procedura penale, del Codice penale militare e della procedura penale militare)

del ...

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto il rapporto della Commissione degli affari giuridici del Consiglio nazionale
del ...¹;

visto il parere del Consiglio federale del ...²,

decreta:

Minoranza (Bühler, Fehr Düsel, Golay, Steinemann, Tuena)

Non entrare in materia

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

RS

1 FF ...

2 FF ...

1. Codice penale svizzero³

Art. 64 cpv. 1, frase introduttiva

¹ Il giudice ordina l'internamento se l'autore ha commesso un assassinio, un omicidio intenzionale, una lesione personale grave, un atto di tortura, una violenza carnale, una rapina, una presa d'ostaggio, un incendio, un'esposizione a pericolo della vita altrui o un altro reato passibile di una pena detentiva massima di cinque o più anni, con il quale ha gravemente pregiudicato o voluto pregiudicare l'integrità fisica, psichica o sessuale di un'altra persona, e se:

Art. 66a cpv. 1 lett. b

¹ Il giudice espelle dal territorio svizzero per un tempo da cinque a quindici anni lo straniero condannato per uno dei seguenti reati, a prescindere dall'entità della pena inflitta:

- b. lesioni personali gravi (art. 122), mutilazione di organi genitali femminili (art. 124 cpv. 1), tortura (art. 124a), abbandono (art. 127), esposizione a pericolo della vita altrui (art. 129), aggressione (art. 134), rappresentazione di atti di cruda violenza (art. 135 cpv. 1 secondo periodo);

Art. 124a Tortura

Variante 1:

¹ Chiunque, in qualità di funzionario, membro di un'autorità o membro di un'organizzazione politica, nell'esercizio delle sue funzioni, infligge a una persona di cui ha il controllo o la custodia grandi sofferenze o un grave danno al corpo o alla salute fisica o psichica, induce a compiere tali atti o li tollera, nell'intento di punire la persona, di ottenere da lei o da un terzo un'informazione, di intimidire o costringere lei o un terzo, è punito con una pena detentiva da due a dieci anni.

² È punibile anche chi commette il reato all'estero, si trova in Svizzera e non è estradato. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.

³ RS 311.0

Variante 2:

¹ Chiunque infligge a una persona di cui ha il controllo o la custodia grandi sofferenze o un grave danno al corpo o alla salute fisica o psichica, induce a compiere tali atti o li tollera, nell'intento di punire la persona, di ottenere da lei o da un terzo un'informazione, di intimidire o costringere lei o un terzo, è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni.

² È punibile anche chi commette il reato all'estero, si trova in Svizzera e non è estradato. L'articolo 7 capoversi 4 e 5 è applicabile.

Art. 260^{bis} cpv. 1 lett. c^{ter}

¹ È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque prende, conformemente a un piano, concrete disposizioni tecniche od organizzative la cui natura ed estensione mostrano che egli si accinge a commettere uno dei seguenti reati:

c^{ter}. Tortura (art. 124a);

2. Codice di procedura penale⁴

Art. 258a Ricerca di legami di parentela

Per far luce su uno dei crimini di cui agli articoli 111–113, 118 capoverso 2, 122, 124, 124a, 140, 156 numeri 2–4, 182, 184, 185, 187, 189 capoversi 1 e 3, 190 capoversi 1 e 3, 191, 260^{ter} o 264–264I CP⁵, può essere disposta una ricerca di legami di parentela ai sensi dell'articolo 2a della legge del 20 giugno 2003⁶ sui profili del DNA se le operazioni d'inchiesta già svolte non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili.

Art. 258b Fenotipizzazione

Per far luce su uno dei crimini di cui agli articoli 111–113, 118 capoverso 2, 122, 124, 124a, 140, 156 numeri 2–4, 182, 184, 185, 187, 189 capoversi 1 e 3, 190 capoversi 1

⁴ RS 312.0

⁵ RS 311.0

⁶ RS 363

e 3, 191, 260^{ter} o 264–264/ CP7, può essere disposta una fenotipizzazione ai sensi dell'articolo 2b della legge del 20 giugno 2003⁸ sui profili del DNA.

Art. 269 cpv. 2 lett. a

² La sorveglianza può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti:

- a. CP⁹: articoli 111–113, 115, 118 capoverso 2, 122, 124, 124a, 127, 129, 135, 138–140, 143, 144 capoverso 3, 144^{bis} numero 1 secondo comma e numero 2 secondo comma, 146–148, 156, 157 numero 2, 158 numero 1 terzo comma e numero 2, 160, 163 numero 1, 180–185^{bis}, 187, 188, 189–191, 193, 193a, 195–197, 220, 221 capoversi 1 e 2, 223 numero 1, 224 capoverso 1, 226–226^{ter}, 227 numero 1 primo comma, 228 numero 1 primo comma, 230^{bis}, 231, 232 numero 1, 233 numero 1, 234 capoverso 1, 237 numero 1, 240 capoverso 1, 242, 244, 251 numero 1, 258, 259 capoverso 1, 260^{bis}–260^{sexies}, 261^{bis}, 264–267, 271, 272 numero 2, 273, 274 numero 1 secondo comma, 285, 301, 303 numero 1, 305, 305^{bis} numero 2, 310, 312, 314, 317 numero 1, 319, 322^{ter}, 322^{quater} e 322^{septies};

Art. 286 cpv. 2 lett. a

² L'inchiesta mascherata può essere disposta per perseguire i reati di cui alle disposizioni seguenti:

- a. CP¹⁰: articoli 111–113, 122, 124, 124a, 129, 135, 138–140, 143 capoverso 1, 144 capoverso 3, 144^{bis} numero 1 secondo comma e numero 2 secondo comma, 146 capoversi 1 e 2, 147 capoversi 1 e 2, 148, 156, 160, 182–185^{bis}, 187, 188, 189–191, 193, 193a, 195, 196, 197 capoversi 3–5, 221 capoversi 1 e 2, 223 numero 1, 224 capoverso 1, 226^{bis}, 226^{ter}, 227 numero 1 primo comma, 228 numero 1 primo comma, 230^{bis}, 231, 232 numero 1, 233 numero 1, 234 capoverso 1, 237 numero 1, 240 capoverso 1, 242, 244 capoverso 2, 251 numero 1, 260^{bis}–260^{sexies}, 264–267, 271, 272 numero 2, 273, 274 numero 1 secondo comma, 301, 305^{bis} numero 2, 310, 322^{ter}, 322^{quater} e 322^{septies};

⁷ RS 311.0

⁸ RS 363

⁹ RS 311.0

¹⁰ RS 311.0

3. Codice penale militare del 13 giugno 1927¹¹

Art. 121a Tortura

Variante 1:

¹ Chiunque, in qualità di funzionario, membro di un'autorità o membro di un'organizzazione politica, nell'esercizio delle sue funzioni, infligge a una persona di cui ha il controllo o la custodia grandi sofferenze o un grave danno al corpo o alla salute fisica o psichica, induce a compiere tali atti o li tollera, nell'intento di punire la persona, di ottenere da lei o da un terzo un'informazione, di intimidire o costringere lei o un terzo, è punito con una pena detentiva da due a dieci anni.

Variante 2:

¹ Chiunque infligge a una persona di cui ha il controllo o la custodia grandi sofferenze o un grave danno al corpo o alla salute fisica o psichica, induce a compiere tali atti o li tollera, nell'intento di punire la persona, di ottenere da lei o da un terzo un'informazione, di intimidire o costringere lei o un terzo, è punito con una pena detentiva da uno a dieci anni.

Art. 171b cpv. 1 lett. f^{bis}

¹ È punito con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque prende, conformemente a un piano, concrete disposizioni tecniche od organizzative la cui natura ed estensione mostrano che egli si accinge a commettere uno dei seguenti reati:

f^{bis}. Tortura (art. 121a);

4. Procedura penale militare del 23 marzo 1979¹²

Art. 70 cpv. 2

² La sorveglianza può essere disposta per perseguire i reati di cui alle seguenti disposizioni del CPM¹³: articoli 62 capoversi 1 e 3, 63 numero 1 primo e terzo comma e

¹¹ RS 321.0

¹² RS 322.1

¹³ RS 321.0

numero 2, 64 numero 1 primo comma e numero 2, 74, 86, 86a, 87, 89 capoverso 1, 91, 93 numero 2, 102, 104 capoverso 2, 105, 106 capoversi 1 e 2, 108–114a, 115–117, 121, 121a, 130 numeri 1 e 2, 131 numeri 1–4, 132, 134 capoverso 3, 135 capoversi 1 e 4, 137a, 137b numero 1 primo comma e numero 2, 139, 141, 142, 144 capoverso 2, 149 capoverso 1, 150 capoverso 1, 151a–151d, 153–155, 156–158, 160 capoversi 1 e 2, 161 numero 1, 162 capoversi 1 e 3, 164, 165 numero 1 primo e terzo comma, 166 numero 1 dal primo al quarto comma, 167, 168 numero 1, 169 capoverso 1, 169a numero 1 primo comma e numero 2, 171a capoverso 1, 171b, 171c capoverso 1, 172 numero 1, 176 capoversi 1 e 1^{bis}, 177 e 178 numero 1.

Art. 73a cpv. 1 lett. a

¹ Il giudice istruttore può disporre un'inchiesta mascherata se:

a. sussiste il sospetto che sia stato commesso un reato di cui ai seguenti articoli del CPM¹⁴: articoli 86, 86a, 87, 89 capoverso 1, 91, 93 numero 2, 102, 106 capoversi 1 e 2, 108–114a, 115–117, 121, 121a, 130, 131 numeri 1–4, 132, 134 capoverso 3, 135 capoversi 1 e 4, 137a, 137b, 141, 142, 151a–151d, 153–155, 156–158, 160 capoversi 1 e 2, 161 numero 1, 162 capoversi 1 e 3, 165 numero 1 primo e terzo comma, 166 numero 1 dal primo al quarto comma, 167, 168 numero 1, 169 capoverso 1, 169a numeri 1 e 2, 171b, 172 numero 1 e 177;

Art. 73w Ricerca di legami di parentela

Per far luce su uno dei crimini di cui agli articoli 108–114b, 115–117, 121, 121a, 132, 137a numeri 2–4, 151b, 151c e 153–156 CPM¹⁵, può essere disposta una ricerca di legami di parentela ai sensi dell'articolo 2a della legge del 20 giugno 2003¹⁶ sui profili del DNA se le operazioni d'inchiesta già svolte non hanno dato esito positivo oppure se altrimenti le indagini risulterebbero vane o eccessivamente difficili.

Art. 73x Fenotipizzazione

Per far luce su uno dei crimini di cui agli articoli 108–114b, 115–117, 121, 121a, 132, 137a numeri 2–4, 151b, 151c e 153–156 CPM¹⁷, può essere disposta una fenotipizzazione ai sensi dell'articolo 2b della legge del 20 giugno 2003¹⁸ sui profili del DNA.

¹⁴ RS 321.0

¹⁵ RS 321.0

¹⁶ RS 363

¹⁷ RS 321.0

¹⁸ RS 363

5. Assistenza in materia penale del 20 marzo 1981¹⁹

Art. 3 cpv. 2 lett. e

² L'eccezione del carattere politico è comunque improponibile:

e. in caso di tortura.

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.